



REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE **- approvato dalla Direzione regionale il 01/07/2025 -**

Il presente Regolamento finanziario è adottato a norma dell'Articolo 42 dello Statuto del Partito Democratico nazionale, e dell'Articolo 22 dello Statuto regionale del PD lombardo.

Articolo 1 ***Principi ispiratori e ambito di applicazione***

1. Il Regolamento Finanziario del partito regionale ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale. Assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del partito e impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.
2. Il Regolamento Finanziario disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Federazioni provinciali del PD lombardo, ai sensi dell'Art. 22 comma 2 dello Statuto regionale del PD lombardo, nel rispetto della loro autonomia statutaria.

Articolo 2 ***Regolamenti finanziari delle Federazioni provinciali***

1. Lo Statuto regionale del PD lombardo, all'Art. 22 comma 3, prevede l'adozione di un Regolamento finanziario. I regolamenti finanziari provinciali devono essere conformi ai principi fondamentali del Regolamento finanziario nazionale e regionale.
2. Le Federazioni provinciali devono inviare alla Tesoreria regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione regionale, i propri Regolamenti finanziari approvati. Il Tesoriere regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento finanziario delle Federazioni provinciali, attesta la conformità dei suddetti regolamenti finanziari con i principi fondamentali dei Regolamenti finanziari nazionale e regionale.
3. I Regolamenti finanziari provinciali, in analogia a quello regionale, vengono approvati dalle rispettive Direzioni provinciali, a maggioranza semplice.

Articolo 3 ***Principio dell'autofinanziamento***

1. Ogni articolazione territoriale sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni prevista dall'Art 40 dello Statuto nazionale e dell'Art. 27 dello Statuto regionale.
2. I Regolamenti finanziari delle Articolazioni territoriali, ai medesimi fini di cui al comma precedente, debbono stabilire la ripartizione delle entrate di cui all'articolo successivo tra le diverse articolazioni del partito.

Articolo 4

Le entrate

1. Le entrate del Partito Democratico regionale sono costituite:
 - a) dalla ripartizione delle risorse nazionali derivanti dal 2x1000.
 - b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
 - c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico o gli iscritti ai Gruppi parlamentari e consiliari del Partito Democratico o gli iscritti al partito che ricoprono incarichi esecutivi, nonché i componenti di governo;
 - d) dai proventi delle manifestazioni e feste del partito;
 - e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
 - f) da lasciti, legati e altre liberalità;

Articolo 5

Quota tessera di iscrizione

1. Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. La tessera ha il costo minimo di 20 euro. Il livello regionale non si riserva quote percentuali sui tesseramenti provinciali.

Articolo 6

Erogazioni liberali

1. Ogni articolazione territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento.

Articolo 7

Contributo da eletti

1. I Parlamentari nazionali, candidati nella quota proporzionale nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare al partito regionale, per l'intera legislatura, un contributo di 35mila euro, o un importo diverso definito con il Tesoriere regionale al momento dell'accettazione della candidatura. I Parlamentari nazionali, candidati in collegi uninominali nelle liste del Partito Democratico, o che siano aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico, oppure iscritti al Partito Democratico, ~~non~~ sono tenuti a versare una quota, per l'intera legislatura, a copertura dei costi della campagna elettorale del partito, di euro 20mila. Tutti i parlamentari lombardi, indipendentemente da come/dove eletti, sono tenuti a contribuire alla costituzione del fondo perequativo destinato per intero al sostegno delle Federazioni provinciali. Detto contributo è stabilito in euro 1.200 mensili.
2. I Parlamentari europei, candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti alla delegazione europea del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare al partito regionale un contributo pari a 60mila euro per l'intera legislatura, o un importo diverso definito con il Tesoriere regionale al momento dell'accettazione della candidatura. I parlamentari europei sono esentati dalla contribuzione al fondo perequativo regionale.
3. Gli eletti nel Consiglio regionale candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti al Gruppo consiliare del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare per il funzionamento delle strutture regionali un contributo mensile di 1.000 euro salvo deroghe motivate e autorizzate dal Tesoriere, per tutta la durata della consiliatura. Tutti i Consiglieri regionali sono tenuti a contribuire alla costituzione del fondo perequativo destinato per intero al sostegno delle Federazioni provinciali. Detto contributo è stabilito in euro 1.000 mensili.

4. Gli eletti negli Enti locali territoriali, non ricompresi nei commi precedenti, che si siano candidati nelle liste del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli del partito un contributo mensile non inferiore al 10% dell'importo lordo percepito. Gli iscritti che rivestono incarichi nelle giunte comunali, provinciali e regionali sono tenuti a versare un contributo mensile definito d'intesa con il Tesoriere dell'articolazione territoriale la cui entità è rimessa ai rispettivi Regolamenti finanziari.
5. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere regionale e i Tesorieri delle Articolazioni provinciali conservano la facoltà di determinare obblighi di versamento una tantum sia al momento dell'accettazione della candidatura sia al momento dell'elezione.

Articolo 8

Feste manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni articolazione territoriale del partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie.
2. I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del partito regionale.
3. In forza dell'autonomia prevista dall'art.15 dello Statuto, ogni Articolazione territoriale del partito è responsabile delle violazioni amministrative in tema di propaganda elettorale accertate nel proprio territorio amministrativo, e si impegna a mantenere indenne e manlevare, a prima richiesta, il Partito Democratico regionale da qualsivoglia onere, responsabilità e costo derivante da tali violazioni, anche nell'ipotesi in cui siano state esclusivamente notificate al Partito Democratico nazionale.

Articolo 9

Entrate derivanti dalle leggi in materia di finanziamento alla politica

1. Ogni anno il Tesoriere nazionale stabilisce, attraverso la sottoscrizione di specifici "patti di collaborazione" con le articolazioni territoriali, il criterio di ripartizione delle risorse derivanti dal 2x1000.

Articolo 10

Conferenza dei Tesorieri provinciali

1. Ai sensi dell'Articolo 43 dello Statuto nazionale e dell'Articolo 21 dello Statuto regionale, è istituito il Comitato di Tesoreria che coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
2. Il Comitato di Tesoreria è costituito dall'insieme dei Tesorieri provinciali con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività amministrativa e finanziaria del partito. Il Comitato di Tesoreria è presieduto dal Tesoriere regionale, che lo convoca almeno due volte l'anno.
3. Ogni Federazione provinciale è tenuta a costituire un proprio Comitato di Tesoreria. Il Comitato di Tesoreria provinciale, che deve essere composto da un minimo di cinque componenti, è presieduto e convocato, almeno due volte l'anno, dal Tesoriere provinciale.

Articolo 11

Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all'Articolazione del partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.
2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel

rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 12

Organizzazione amministrativa e contabile

1. La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del Codice civile per le società per azioni, utilizza il metodo della partita doppia ed è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia. Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità all'art. 41 dello Statuto nazionale, all'Art. 23 dello Statuto regionale e alle norme di legge specifiche per i partiti politici.

Articolo 13

Rendiconto preventivo e consuntivo

1. Il Tesoriere elabora il rendiconto di previsione, in conformità all'art. 41 dello Statuto nazionale e dall'Articolo 23 comma 3 dello Statuto regionale, conformemente ai principi, alle regole e alle metodologie tipiche della contabilità finanziaria, la quale dovrà essere informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia.
2. Entro il 15 giugno, ai fini delle scadenze di legge, il Tesoriere regionale sottopone all'approvazione della Direzione regionale il rendiconto consuntivo annuale e provvede all'immediata trasmissione alla Tesoreria nazionale.
3. Sempre entro il 15 giugno, ai fini delle scadenze di legge, il Tesoriere provinciale sottopone all'approvazione della Direzione provinciale il rendiconto consuntivo annuale, e provvede autonomamente all'immediata trasmissione dello stesso alla "Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei partiti politici" costituito presso la Camera dei Deputati.

Articolo 14

Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro tra i dipendenti e il partito regionale o le articolazioni territoriali possono essere disciplinati dal CCNL settore Commercio - Terziario oppure tramite una contrattazione di secondo livello realizzata in conformità alle previsioni normative vigenti.

Articolo 15

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute negli Statuti nazionale e regionale e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal 02/07/2025.